

Novità 2018

Consulenza del lavoro: comunicazione obbligatoria e sanzioni per l'abusivismo

Pierluigi Rausei - Adapt professional fellow (*)

Il legislatore italiano ha dedicato grande attenzione alla professione liberale del consulente del lavoro, disciplinandola alla stregua delle identiche garanzie di altre di più antica memoria.

Basti pensare alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 con la quale per la prima volta il nostro Ordinamento dedicava una specifica disciplina giuridica agli studi di assistenza e consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. In seguito, con la legge 11 gennaio 1979, n. 12 il legislatore repubblicano interveniva a modificare e ad abrogare diversi significativi passaggi della legge n. 1815/1939 e ad introdurre nel sistema giuridico del lavoro l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, eliminando il vincolo della "autorizzazione" ed aprendosi, come le altre professioni, alla "abilitazione di Stato", conseguita mediante esame, quale titolo idoneo per l'iscrizione all'albo professionale.

Di recente tanto il legislatore quanto l'Ispettorato Nazionale del lavoro d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si sono occupati di rafforzare le tutele della professionalità dei consulenti del lavoro. Più specificamente:

- la legge 11 gennaio 2018, n. 3 (recante "*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*"), in vigore dal 15 febbraio 2018, ha modificato l'art. 348, Codice penale che punisce l'abusivismo professionale;
- l'INL con la nota n. 32 del 15 febbraio 2018 e con la successiva nota n. 38 del 23 febbraio 2018

ha introdotto l'obbligo di trasmissione telematica, su apposita modulistica, della comunicazione preventiva obbligatoria da parte di avvocati e dottori commercialisti ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 12/1979, operativa dal 1° marzo 2018 ("*Comunicazione telematica obbligatoria di inizio attività gestione del personale*").

Consulenza del lavoro previa comunicazione obbligatoria

A norma dell'art. 1, legge n. 12/1979 possono svolgere le attività di consulenza in materia di lavoro, oltre ai professionisti iscritti all'ordine dei consulenti del lavoro (1), anche i professionisti iscritti all'ordine degli avvocati e all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i quali sono comunque tenuti a darne preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per l'ambito territoriale in cui intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ma anche dei lavoratori autonomi e parasubordinati che collaborano nell'impresa, quando non sono curati dal datore di lavoro direttamente o mediante propri dipendenti.

Proprio su questo aspetto l'INL con le note n. 32/2018 e n. 38/2018 è intervenuto per introdurre l'obbligo di trasmissione telematica, su apposita modulistica, della "*Comunicazione telematica obbligatoria di inizio attività gestione del personale*".

Specificamente la nota n. 32/2018 muove dalla evidenziazione della necessità di "monitorare, da

(*) L'Autore è anche dirigente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

(1) L'art. 1, legge n. 12/1979 stabilisce testualmente che "*tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assi-*

stenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro".

Approfondimenti

parte del personale ispettivo, l'effettivo rispetto degli obblighi comunicazionali", per sancire l'introduzione di una modalità di comunicazione telematica, su apposita modulistica atta a superare le preesistenti modalità di comunicazione cartacea.

Il nuovo adempimento, in vigore dal 1° marzo 2018, in effetti, consente all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di poter disporre di una banca dati contenente tutte le informazioni relative ai professionisti che operano a norma della legge n. 12/1979, permettendo una importante ed efficace "semplificazione delle attività di carattere accertativo" da parte degli ispettori del lavoro.

La comunicazione telematica rappresenta di fatto una chiara semplificazione per i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili e a quello degli Avvocati, obbligati ad effettuare l'adempimento secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, legge n. 12/1979. Sebbene l'obbligo di comunicazione telematica dal 1° marzo 2018 incomba sui professionisti che devono effettuare la comunicazione, l'INL nella nota n. 32/2018 ha rappresentato "*l'opportunità che tale comunicazione venga effettuata anche dai professionisti che hanno già ottemperato all'obbligo comunicazionale secondo le pregresse modalità*", sottolineando come tale nuova modalità consenta di "*semplificare ed accelerare eventuali controlli*" a contrasto di ogni forma di abusivismo professionale e a tutela, quindi, dei professionisti abilitati, legittimati e che hanno regolarmente effettuato la comunicazione.

Il modello di comunicazione (cui si accede esclusivamente attraverso Spid) si struttura in tre parti:

1) nella *prima parte* devono essere inseriti i dati relativi al soggetto autorizzato: Dati anagrafici, Codice Fiscale, Residenza, Iscrizione all'Albo con indicazione dell'Ordine di appartenenza e del numero di iscrizione, Sede e recapiti dello Studio;

2) nella *seconda parte* vanno indicati gli ambiti provinciali nei quali il professionista intende esercitare la propria attività di gestione del personale ai sensi della legge n. 12/1979, vale a dire i territori provinciali nei quali si trovano le imprese che hanno affidato al professionista la tenuta del Libro unico del lavoro e gli ulteriori adempimenti in materia di amministrazione del personale; il professionista deve effettuare la comunicazione indicando la data di inizio delle attività gestionali e, se prevista, la data di cessazione dell'incarico ricevuto (data fine attività);

3) nella *terza parte* del modulo di comunicazione sono inseriti i dati relativi all'invio, assegnati dal sistema e non modificabili: la data di effettuazione dell'adempimento, il codice numerico identificativo in modo univoco della comunicazione e lo stato della comunicazione (se inviata o cancellata).

La comunicazione (tracciata con apposito codice identificativo rinvenibile nella ricevuta di trasmissione) va effettuata prima di compiere qualsiasi atto di gestione riferito all'attività delegata e deve essere modificata in caso di modifica degli ambiti provinciali dove il professionista opera.

La nota n. 38/2018 dell'INL ha precisato che le comunicazioni devono essere effettuate in relazione allo svolgimento di "adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale" (art. 1, comma 1, legge n. 12/1979), a prescindere dal fatto che il professionista sia effettivamente tenutario del Libro unico del lavoro, sottolineando che in relazione alle comunicazioni da effettuarsi agli Ispettorati della Regione Sicilia e delle Province autonome di Trento e Bolzano rimangono ferme le previgenti modalità di assolvimento dell'obbligo.

La comunicazione è a titolo personale e si riferisce al singolo iscritto all'Albo non ha riferimenti associati o collettivi.

Con riguardo alle aziende del settore edile, considerata la specificità del posizionamento variabile dei cantieri, il professionista può limitarsi ad indicare nella comunicazione esclusivamente la provincia dove l'impresa assistita ha la propria sede legale, non così in agricoltura dove con riferimento a terreni in parte situati in province differenti, la comunicazione deve essere effettuata inserendo tutti gli ambiti provinciali interessati, trattandosi di sedi comunque stabili di lavoro.

Se gli Ispettori del lavoro accertano la mancanza della comunicazione da parte del professionista, anche solo con riguardo allo specifico ambito provinciale, comunica al Consiglio provinciale dell'ordine interessato la circostanza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Associazionismo

Inoltre, a norma dell'art. 1, comma 4, stessa legge n. 12/1979, le imprese artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti anzidetti, compresa quindi la tenuta del libro uni-

co del lavoro, ad appositi servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria a cui il datore di lavoro interessato aderisca o abbia conferito mandato. Tali servizi, peraltro, possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Anche le associazioni sindacali, ben è vero, devono comunicare agli Ispettorati territoriali del lavoro nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti, con precisa dichiarazione di responsabilità, l'elenco dei datori da cui hanno ricevuto delega e i nominativi degli incaricati e abilitati a seguire i diversi adempimenti datoriali.

Sistema sanzionatorio

La tutela riconosciuta alla categoria professionale dei consulenti del lavoro, d'altra parte, rappresenta un fondamentale baluardo di tutela anche rispetto alla correttezza gestionale dei rapporti di lavoro, perciò il legislatore ne governa con attenzione i profili sanzionatori.

Così sul piano penalistico rileva evidentemente il delitto di abusivo esercizio della professione (art. 348 c.p., in combinato disposto con l'art. 3, legge n. 12/1979) che punisce chi svolge l'attività di consulenza del lavoro senza i requisiti abilitativi previsti dalla legge.

Sempre in ottica di tutela preventiva, d'altronde, si esplicava la sanzionabilità amministrativa dell'omessa comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, territorialmente competente (di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 12/1979) da parte di

avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali che intendono svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale (art. 7, comma 1, *lett. a*), legge n. 1815/1939) (2).

Alla stessa sanzione amministrativa, infine, erano soggetti i titolari di Centri di elaborazione dati che non comunicano per iscritto il nominativo e le generalità del professionista di cui all'art. 1, comma 1, legge n. 12/1979, formalmente designati per le attività di assistenza, ovvero che non hanno provveduto a designare un professionista abilitato (art. 1, comma 5, legge n. 12/1979, come modificato dall'art. 5-ter, comma 1, *lett. a*), D.L. n. 10/2007, convertito dalla legge n. 46/2007) (3).

Tuttavia, l'art. 10, comma 11, legge 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto l'abrogazione integrale della legge n. 1815/1939 a far data dal 1° gennaio 2012, per cui le condotte illecite segnalate potranno essere sanzionate esclusivamente se realizzate entro il 31 dicembre 2011.

Abusivismo professionale

La delicatezza delle prestazioni di assistenza e consulenza rese in materia di lavoro, data l'incidenza e il rilievo costituzionale della materia trattata, impone anzitutto una tutela serrata (anche di tipo penale) nei confronti dei professionisti che esercitino abusivamente la professione di consulente del lavoro, che si inverte nel disposto normativo contenuto nell'art. 348 c.p., così come modificato dalla legge n. 3/2018.

(2) Con l'art. 7, legge 23 novembre 1939, n. 1815, in effetti, veniva esplicitata una tutela di garanzia, a favore dei datori di lavoro e della generalità degli operatori economici, nei confronti dei soggetti professionali (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali) che ai sensi dell'art. 1, comma 1, legge n. 12/1979 possono assumere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori, ma previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro. Infatti, l'esercizio della professione di consulente del lavoro da parte di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, iscritti nei rispettivi Albi o Ordini professionali, è ammessa previa la prescritta comunicazione: l'omesso invio di tale comunicazione era punito con sanzione amministrativa fino a 1.030 euro (per effetto della quintuplicazione determinata dall'art. 1, comma 1177, legge n. 296/2006), in misura ridotta (art. 16, legge n. 689/1981) pari a 343,33 euro. In effetti, la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7, legge n. 1815/1939, originariamente prevista come ammenda dalla norma poi depenalizzata dalla legge n. 689/1981, risultava stabilita per la violazione del precetto contenuto nell'art. 5 della medesima legge, espressamente abrogato dall'art. 41, legge n. 12/1979; tuttavia il mantenimento della sanzione era dettato dalla perfetta permanenza dell'obbligo integralmente ripropo-

sto nell'art. 1, legge n. 12/1979 che, in sede di riordino complessivo della materia, non solo non aveva espressamente abrogato l'art. 7, legge n. 1815/1939 (mentre ne ha contestualmente abrogato gli artt. 4 e 5), ma aveva confermato, appunto, la permanenza dell'obbligo di comunicazione che seguiva ad essere previsto dalle nuove disposizioni normative, in forma sostanzialmente analoga a quella originariamente disciplinata dalla norma abrogata. Né si poteva sostenere, a parere di chi scrive, che siffatto ragionamento potesse porsi in contrasto con il divieto di analogia o, più in generale, con il principio di legalità stabilito in materia di illeciti amministrativi dall'art. 1, comma 2, legge n. 689/1981.

(3) A seguito della novella legislativa introdotta nel contesto del comma 5, art. 1, legge n. 12/1979 dal D.L. n. 10/2007, nel testo convertito dalla legge n. 46/2007, per effetto dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro con nota n. 7004/2007, la mancata formale designazione del professionista scelto per l'assistenza di un Centro di elaborazione dati ovvero l'omesso invio della comunicazione scritta alla Direzione territoriale del lavoro e al Consiglio provinciale dell'Ordine competente, erano ritenuti sanzionabili per effetto della disposizione di cui all'art. 7, legge n. 1815/1939, in ragione della omogeneità del precetto originariamente contenuto nell'art. 1, stessa legge.

Approfondimenti

Articolo 348 codice penale - *Abusivo esercizio di una professione*

1. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
2. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
3. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

Il Ministero del lavoro nella lettera circolare n. 1665 del 13 novembre 2003 ha affermato che l'art. 348 c.p. è *“una norma penale in bianco il cui precetto penale si completa, di volta in volta, con i contenuti descrittivi delle caratteristiche delle singole professioni”* (Cass. pen., sez. VI, 11 luglio 2001, n. 448) (4), profilo sancito anche dalla Corte costituzionale, che pur avendo rigettato la questione di legittimità costituzionale della norma rispetto ai principi di tassatività e determinatezza, con la sentenza 27 aprile 1993, n. 199, ha argomentato la natura di norma penale in bianco, in quanto necessita, a fini integrativi, del ricorso a disposizioni normative extrapenali, le quali stabiliscono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'esercizio delle professioni, come nel caso del consulente del lavoro.

D'altra parte, nella materia della consulenza del lavoro, l'art. 348 c.p. opera specifici effetti di tutela e di sanzione penalistica nei confronti, anzitutto, del consulente del lavoro che esercita individualmente la professione *“sfornito del necessario titolo (diploma, laurea) o manchi dell'abilitazione prescritta, oppure non abbia adempiuto alle formalità richieste (iscrizione all'Albo) oppure ancora sia decaduto o sia stato sospeso o interdetto nell'esercizio della professione”*: infatti, va rilevato che *“l'abusività pur collegata in via immediata alla mancanza di abilitazione statale è concetto più ampio”* che comprende le ipotesi ora cennate (Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 1151).

L'applicabilità di questa norma del Codice penale deriva *de plano* dall'esigere l'art. 3, legge n. 12/1979 un esame di abilitazione per il conseguimento del titolo, che è rilasciato *“previo superamento di un esame di Stato”* appunto. In tal senso, d'altro canto, si è espresso lo stesso Ministero del lavoro con propria circolare n. 65 del 27 maggio 1986 e, successivamente, più di recente, con la citata lettera circolare del 13 novembre 2003 (5).

Analogamente lo spettro operativo dell'art. 348 c.p., nel combinato disposto con l'art. 3, legge n. 12/1979, si estende alle ipotesi di esercizio della professione in forme associate o societarie ovvero anche, stante la lettera dei commi 4 e 5, art. 1, alle attività dei centri di elaborazione dati come confermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte: *“l'ambito del penalmente rilevante viene a configurarsi come assai più ampio ed esteso, in quanto viene ad essere ricompresa nella norma dell'art. 1, legge n. 12/1979 anche l'attività svolta dai centri di elaborazione dati se non costituiti e composti con la presenza o l'assistenza di consulenti del lavoro”*. In effetti, *“l'esercizio abusivo di una professione non lede solo l'interesse di una Amministrazione Pubblica a che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati, ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria, rappresentata dagli organismi esponenziali della stessa”* (Cass. pen., sez. VI, n. 448 dell'11 luglio 2001).

Si veda ancora da ultimo quanto segnalato dai giudici di legittimità secondo cui: *“L'art. 348 c.p.*

(4) Vedi pure Cass. pen., sez. VI, 8 gennaio 2003, n. 49, per cui *“ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p., non ha rilievo scriminante la circostanza di un presunto consenso della clientela, destinataria della prestazione abusiva, in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma in questione è solo lo Stato, con la conseguenza che l'eventuale consenso del privato è del tutto irrilevante ex art. 50 c.p. Ai fini della configurabilità del reato, sono atti rilevanti non solo quelli riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione, c. d. atti tipici della professione, ma anche quelli c.d. caratteristici, strumentalmente connessi ai primi, a condizione che vengano compiuti in modo*

continuativo e professionale, in quanto, anche in questa seconda ipotesi, si ha esercizio della professione per il quale è richiesta l'iscrizione nel relativo albo”.

(5) Specificamente per contrastare ogni abusivismo professionale dapprima il Ministero (nota n. 7857 del 29 aprile 2010) e successivamente l'Inps (circolare n. 28 dell'8 febbraio 2011) hanno fornito precisazioni e chiarimenti sui soggetti titolari ad operare per conto del datore di lavoro quali intermediari nella consulenza del lavoro e quindi abilitati alla trasmissione della documentazione lavoristica e previdenziale.

punisce chi esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, cioè la capacità professionale prescritta per legge, costituita dal complesso delle condizioni necessarie per essere ammessi all'esercizio professionale. Per le professioni per cui sia previsto uno specifico albo professionale, è abusivo l'esercizio da parte di chi non è iscritto all'albo o non possiede il titolo professionale necessario per l'iscrizione o, pur essendo iscritto all'albo, sia interdetto dall'esercizio della professione per condanna penale o provvedimento disciplinare. La norma penale tutela l'interesse pubblico, il quale richiede che determinate professioni siano esercitate soltanto da chi sia in possesso di una speciale autorizzazione amministrativa, al fine di garantire ai cittadini i requisiti d'idoneità e di capacità in colui che esercita la professione. Nel caso del consulente del lavoro, è la stessa legge (art. 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12) a presumere che i requisiti di idoneità e capacità per esercitare la professione di consulente del lavoro sono posseduti non soltanto da coloro che sono iscritti allo specifico albo dei consulenti del lavoro (istituito dall'art. 8, legge cit.), ma anche da coloro che sono iscritti negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, espressamente abilitati ad assumere gli stessi adempimenti degli iscritti all'Albo dei consulenti del lavoro. Ne consegue che è punibile ai sensi dell'art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell'art. 1, legge. Inve-

ce, non commette il delitto di abusivo esercizio di una professione (art. 348 c.p.) colui che, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti" (così precisamente Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2004, n. 31432).

D'altro canto Cass. pen., S.U., 23 marzo 2012, n. 11545 ha ampliato l'ambito di applicazione e i parametri di configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p., stabilendo che la fattispecie di reato in argomento si realizza non soltanto per lo svolgimento senza titolo, anche se occasionale e gratuito, di atti attribuiti in via esclusiva alla professione, ma anche per la realizzazione senza titolo abilitativo di atti che, sebbene non risultino attribuiti esclusivamente al professionista, sono tuttavia individuabili, in modo univoco, come specificamente pertinenti al soggetto abilitato all'esercizio della professione, sempreché gli atti vengano posti in essere in modo da rendere l'apparenza oggettiva di un'attività professionale svolta da un soggetto effettivamente abilitato (a tal fine rilevano, evidentemente, la continuità, l'onerosità e l'organizzazione, oltre alla mancanza di indicazioni chiare in senso contrario a quanto apparente).

Da ultimo, va evidenziato quanto affermato ulteriormente da Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2013, n. 9725 (6), secondo cui, fra l'altro: "È ve-

(6) Cfr. P. Rossi, *Consulente del lavoro: la Cassazione traccia i confini per l'esercizio della professione*, in *Guida lav.*, 2013, n. 12, 12 s. La sentenza citata nel testo integralmente afferma in motivazione: "I giudici di merito, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, hanno congruamente spiegato come non potesse 'scriminare' ovvero altrimenti rendere penalmente irrilevante la condotta posta in essere dalla imputata T. la circostanza che la stessa svolgesse quella attività professionale - riservata, per legge, ai consulenti del lavoro, senza averne conseguito l'abilitazione - quale socia accomandataria di una società in accomandita semplice partecipata, nella veste di accomandante, da una associazione di categoria abilitata per legge alla cura degli adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori subordinati delle ditte associate. È vero che l'art. 1, comma 4, legge n. 12/1979, contenente le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevede che le imprese considerate artigiane ai sensi della legge n. 860/1956, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia D.L. lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ma deve escludersi che le medesime attività pos-

sano essere da tali associazioni di categoria 'delegate', in qualsiasi maniera, a terzi, pena l'aggiramento delle suddette norme stabilite a tutela dell'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione. Né conduce ad una differente conclusione il fatto che il predetto art. 1, comma 4, preveda che le citate associazioni di categoria possano e non debbano affidare quei servizi anche a consulenti del lavoro, in quanto condizione indefettibile per la operatività di tale disposizione è che gli adempimenti lavori stivi, previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, siano in ogni caso curati da dipendenti dell'associazione di categoria: situazione evidentemente diversa da quella oggi in esame nella quale - come correttamente messo in risalto dalla Corte distrettuale - l'associazione di categoria era socio accomandante, per giunta con un percentuale di partecipazione dell'1%, di una società facente capo esclusivamente all'imputata T. accomandataria con una partecipazione al 99%, cui era direttamente riferibile la gestione di quei servizi il cui esercizio è riservato per legge a specifiche categorie professionali. Deve, dunque, affermarsi il principio di diritto per il quale 'sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una profes-

Approfondimenti

ro che l'art. 1 comma 4, legge n. 12/1979, contenente le norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, prevede che le imprese considerate artigiane ai sensi della legge n. 860/1956, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, ma deve escludersi che le medesime attività possano essere da tali associazioni di categoria "delegate", in qualsiasi maniera, a terzi, pena l'aggiornamento delle suddette norme stabilite a tutela dell'interesse a che ai cittadini possano essere garantite determinate prestazioni professionali solo da soggetti che hanno un minimo di standard di qualificazione".

In argomento, d'altro canto, è immediatamente intervenuto il Ministero del lavoro che con circolare n. 17 dell'11 aprile 2013 (7), richiamando le istruzioni fornite in precedenza con lettera circolare n. 13649 del 23 ottobre 2007 e con nota n. "limitarsi ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relati-

vo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo".

Sul piano strettamente sanzionatorio chiunque abusivamente esercita la professione di consulente del lavoro è punito ora, dal 15 febbraio 2018, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 (art. 348, comma 1, c.p.).

Trova applicazione la più grave pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di abusivismo professionale o ha comunque diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato (art. 348, comma 3, c.p.).

Alla condanna fa seguito la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che sono servite o sono state comunque destinate a commettere il reato; se l'autore del reato esercita regolarmente una professione, la sentenza è trasmessa al competente Ordine, Albo o registro per l'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione regolarmente esercitata (art. 348, comma 2, c.p.).

Abusivo esercizio della professione di consulente del lavoro	
Illecito	Sanzione
<p>Art. 348 c.p. - Art. 3, legge n. 12/1979 Per avere abusivamente esercitato la professione di consulente del lavoro che richiede una speciale abilitazione da parte dello Stato.</p>	<p>Art. 348, comma 1, c.p. Reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 (fino al 14 febbraio 2018: Reclusione fino a 6 mesi o multa da euro 103 a euro 516) Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile (si tratta di un delitto). Oblazione (art. 162-bis c.p.): non può essere ammessa (si tratta di un delitto).</p>
<p>Art. 348 c.p. - Art. 3, legge n. 12/1979 Per avere il professionista determinato altri a commettere il reato di abusivismo professionale o per avere diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato.</p>	<p>Art. 348, comma 3, c.p. Reclusione da 1 a 5 anni con la multa da euro 15.000 a euro 75.000 Prescrizione obbligatoria (art. 15, D.Lgs. n. 124/2004): non è applicabile (si tratta di un delitto). Oblazione (art. 162-bis c.p.): non può essere ammessa (si tratta di un delitto).</p>

sione laddove la gestione dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale venga curata, non da dipendenti di un'associazione di categoria, cui l'art. 1, comma 4, legge n. 12/1979 (contenente le Norme per l'ordinamento della professione del lavoro) eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un soggetto privo del titolo di consulente del lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo professionale, che sia socio di una società solo parte-

cipata da una di quelle associazioni di categorie".

(7) Cfr. P. Rossi, *Attività dei Ced: i paletti del Ministero del lavoro*, in *Guida lav.*, 2013, n. 17, 56 ss.; la circolare era stata preceduta da una articolata e argomentata richiesta avanzata dalla Presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro con nota prot. n. 2483/U/6 del 4 marzo 2013 (in www.anclsu.com/public/news e cfr. *Consulenza lavoro trasparente*, in *Italia Oggi*, 5 marzo 2013, 33).